n. 32/3-07

# CITTA' DI TORINO

Provvedimento del Consiglio Circoscrizionale n. 3 "San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada"

Estratto del verbale della seduta del

# 21 MARZO 2007

Il Consiglio di Circoscrizione n. 3 "San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada" convocato nelle prescritte forme in 1<sup>^</sup> convocazione per la seduta ordinaria del 21 Marzo 2007, alle ore 21,00 nell'aula consiliare in C.so Peschiera 193 presenti, oltre al Presidente Michele PAOLINO, che presiede la seduta,

i Consiglieri ARNULFO, AUDANO, BURA, CANELLI, CAPORALE, CARBONE, CASCIOLA, CAVAGLIA', COPPERI, FREZZA, GATTO, GRASSANO, GRIECO, IANNETTI, INVIDIA, MARIELLA, PESSANA, SOCCO, TRABUCCO e VALLE.

In totale, con il Presidente, n. 21 Consiglieri.

Assenti i Consiglieri: BUCCIOL, MAGLIANO, MILETTO e PEPE.

Con l'assistenza del Segretario Sig. ra Teresa DIENI

ha adottato in

# SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

C. 3 - PARERE IN MERITO A MODIFICHE PARZIALI AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE SULLE INIZIATIVE PUBBLICITARIE DEL COMUNE DI TORINO.

### CITTÀ DI TORINO

#### CIRCOSCRIZIONE N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA

#### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C. 3 - PARERE IN MERITO A MODIFICHE PARZIALI AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE SULLE INIZIATIVE PUBBLICITARIE DEL COMUNE DI TORINO.

Il Presidente PAOLINO, di concerto con il Coordinatore della I^ Commissione CARBONE, riferisce:

Con nota prot. n. 4780-I.4.1/05 del 6 marzo 2007 la Divisione Servizi Tributari e Catasto ha richiesto alla Circoscrizione il parere ai sensi degli artt. 43 e 44 del vigente Regolamento del Decentramento, sulla proposta di deliberazione n. mecc. 2007 01315/013 concernente modifiche parziali al Regolamento per l'applicazione del canone sulle iniziative pubblicitarie.

L'articolato relativo al "Regolamento per l'applicazione del Canone sulle Iniziative Pubblicitarie" pur ormai consolidato da tempo, necessita di essere modificato per diversi motivi: adeguamento alla normativa introdotta con la Legge Finanziaria per il 2007, Legge n. 296/06; introduzione di nuovi aspetti organizzativi del servizio, nonché semplici integrazioni e precisazioni.

Si espongono di seguito le modifiche proposte al regolamento in oggetto.

L'art. 2 (Presupposti dell'autorizzazione e del canone) al comma 3 specifica che la pubblicità effettuata nelle aree mercatali soggetta ad autorizzazione e al pagamento del canone è solo quella riferita alle aree mercatali scoperte, in quanto solo la pubblicità effettuata in queste ultime incide sull'immagine e arredo urbano come previsto dall'art. 2 comma 1 del presente Regolamento; viene inoltre soppresso il riferimento alle strutture ospedaliere, per la medesima ragione.

All'art. 4 (Modalità per la presentazione della domanda di autorizzazione) viene introdotto il comma 3 bis nel quale si stabilisce che, per la collocazione su suolo pubblico o privato, la documentazione tecnica da allegare alla domanda di autorizzazione, per i soli impianti tipo affissione, cartellonistica e grandi insegne per conto terzi, deve essere prodotta in sei copie. Questo permette di inviare la documentazione simultaneamente a tutti i settori tecnici affinchè esprimano il proprio parere in apposita commissione. Tale nuova impostazione della procedura consente di garantire il rispetto dei termini di cui all'art. 4 comma 6 del Regolamento Cimp.

All'art. 5 (Validità dell'autorizzazione-rinnovo-revoca-duplicati) al comma 1 viene introdotto il concetto di sospensione del rilascio della nuova autorizzazione nei confronti dei soggetti che, già autorizzati in precedenza per altri impianti, non sono in regola con il pagamento del canone dovuto.

All'art. 13 (Criteri per la determinazione delle tariffe del canone) al comma 1 viene modificata la lettera B). Per la classificazione delle vie, strade, piazze, aree pubbliche, che si mantiene in 5 categorie, si fa rinvio all'allegato "B" del presente Regolamento a prescindere dal richiamato Regolamento COSAP ed in considerazione della specificità della disciplina relativa al CIMP.

Conseguentemente nel Regolamento, dopo l'allegato "A" – Determinazione della tariffa ordinaria e dei coefficienti moltiplicatori - viene inserito l'Allegato "B" – Elenco delle strade e degli altri sedimi della Città con la classificazione - nel quale è riportato l'elenco delle strade cittadine e per ciascuna di esse l'appartenenza a una delle cinque categorie viarie.

All'art. 14 (Determinazione delle tariffe - criteri generali) viene modificato il comma 3 con riferimento ai coefficienti viari poiché, stante la riqualificazione dell'assetto urbano della Città nel suo complesso, il divario del valore commerciale pubblicitario tra il Centro e le zone più periferiche si è andato con il tempo ad assottigliarsi. Conseguentemente viene modificato l'Allegato "A" - Determinazione della tariffa ordinaria e dei coefficienti moltiplicatori - alla lettera B), nella parte relativa ai coefficienti viari.

L'art. 19 (Esenzione del canone) è stato rinominato "Riduzione del pagamento del canone" ed è stato riformulato il contenuto del comma 1 stabilendo, in luogo dell'esenzione, la riduzione del pagamento del canone del 50 per cento e l'obbligo di conseguire la preventiva autorizzazione. Questa modifica si è resa necessaria in quanto l'art. 1 comma 176 della Legge Finanziaria n. 296/06 per combattere l'abusivismo ha, alla lettera a), abrogato il comma 2 bis dell'art. 6 del D.Lgs. 507/93 che aveva stabilito l'esenzione dal pagamento dell'imposta di pubblicità per i soggetti di cui all'art. 20 D.Lgs. 507/93 introdotto con la Legge Finanziaria per il 2005 (Legge 311/04). Dovendo il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, uniformarsi ai criteri impositivi stabiliti dalla legge, si è provveduto, con la modifica dell'art. 19 su citato, ad adeguare la normativa locale a quella nazionale.

All'art. 21 (Versamenti e rimborsi) al comma 2 è stato specificato, quale termine per presentare l'istanza di rimborso, quello quinquennale previsto dall'art. 2948 del Codice Civile. Infatti, per prassi consolidata in giurisprudenza, il canone di pubblicità è assoggettato all'applicazione del termine breve di prescrizione e non a quello della prescrizione ordinaria.

All'art. 21 bis (Dilazione, sospensione e rateazione del pagamento) comma 2 e comma 3 si è resa necessaria una riformulazione del contenuto per consentire, in analogia con il Regolamento delle Entrate, alla Società di riscossione, incaricata dalla Città, di procedere direttamente alla rateazione delle somme poste in riscossione. Sempre in analogia al Regolamento delle Entrate, al comma 5 e 7, l'importo di Euro 5.164,57, quale soglia di riferimento per la concessione della rateizzazione su rilascio di idonea garanzia fideiussoria, e per la durata massima del piano rateale, viene elevato a Euro 7.000,00.

All'art. 22 (Sanzioni amministrative e interessi) è stata introdotta una sanzione amministrativa specifica per il caso di collocazione abusiva di impianti pubblicitari al di sotto dei 5 mq., quale deterrente al fenomeno dell'abusivismo.

All'art. 24 bis (attività di verifica e controllo) viene specificato, al comma 1 che in sede di accertamento il Comune si avvarrà anche dei poteri riconosciuti dal comma 179, art. 1, Legge 296 del 27 dicembre 2006 (L.F. 2007), quali i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio.

Nelle note è stato modificato il contenuto della nota 7 bis nel senso che viene aggiornato con i richiami alla normativa della Legge Finanziaria 2007.

La I Commissione riunitasi in data 19 marzo 2007 ha esaminato e discusso le modifiche proposte.

Alla luce di quanto suesposto, evidenziati gli aspetti che si ritengono maggiormente significativi, si propone di esprimere parere favorevole.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- Visto l'art. 54 dello Statuto della Città di Torino;
- Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 (n. mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 esecutiva dal 23/7/96 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) del 27/6/96 esecutiva dal 23/7/96 il quale fra l'altro, agli artt. 43 e 44 dispone in merito ai pareri di competenza attribuiti ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto;
- Dato atto che il parere di cui all'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 é:
  - favorevole sulla regolarità tecnica;

Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;

# PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

di esprimere **parere favorevole** per i motivi espressi nella parte narrativa del presente provvedimento, che qui integralmente si richiamano, in merito alle modifiche parziali proposte al "Regolamento Comunale per l'Applicazione del Canone sulle Iniziative Pubblicitarie".

Il Consiglio di Circoscrizione, con votazione per alzata di mano, accertato e proclamato il seguente esito:

Presenti 21

Astenuti 3 (Arnulfo, Iannetti e Socco)

Votanti 18 Voti favorevoli 14 Voti contrari 4

#### DELIBERA

di esprimere **parere favorevole** per i motivi espressi nella parte narrativa del presente provvedimento, che qui integralmente si richiamano, in merito alle modifiche parziali proposte al "Regolamento Comunale per l'Applicazione del Canone sulle Iniziative Pubblicitarie".